

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZANE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1963

Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione

ONOREVOLI SENATORI. — Durante la precedente Legislatura, la 10^a Commissione legislativa del Senato approvava, nella seduta del 13 dicembre 1962, in sede deliberante, la proroga al 31 dicembre 1963 del termine stabilito con la legge 20 dicembre 1961, numero 1310, per il versamento, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dei fondi per le indennità agli impiegati stabiliti dal regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251.

La stessa proroga veniva accordata per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 del suddetto decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

Il disegno di legge n. 2345 del Senato veniva pure approvato dalla Camera dei deputati e diveniva legge dello Stato (legge 26 gennaio 1963, n. 32).

Tanto la proroga di cui alla citata legge che le precedenti, erano concesse allo scopo di consentire la possibilità al Parlamento di approvare un riordinamento definitivo di tutta la materia.

Infatti nel novembre del 1949 l'allora Ministro del lavoro onorevole Fanfani presentava un disegno di legge recante « norme re-

lative alla istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione dell'indennità agli impiegati ». La discussione di detto disegno di legge iniziata da parte dell'altro ramo del Parlamento, non fu conclusa durante la prima Legislatura. Nella seconda Legislatura, il Ministro del lavoro del tempo presentò alla Camera dei deputati lo stesso disegno di legge di iniziativa governativa che venne esaminato ed approvato dalla competente Commissione e trasmesso al Senato verso la fine dell'anno 1956.

Il disegno di legge, assegnato alla 10^a Commissione legislativa del Senato, venne emendato dopo uno studio approfondito, ma purtroppo intervenne la fine della Legislatura prima che il disegno di legge emendato completasse l'iter parlamentare. All'inizio della terza Legislatura il Governo ripresentò alla Camera dei deputati il suddetto disegno di legge; intervenne lo scioglimento delle Camere prima che raccogliesse l'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Putroppo siamo ora molto prossimi alla scadenza dell'ultima proroga — 31 dicembre 1963 — senza che si siano verificate le previsioni che avevano dato luogo ad una proroga limitata ad un solo anno. Non sono infatti pendenti all'esame del Parlamento

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quelle proposte di legge innovative che si attendevano per la risoluzione di un problema la cui soluzione da troppo tempo viene differita nel tempo.

È peraltro pensabile che il nuovo Governo, nell'affrontare i problemi del lavoro secondo i lodevoli intendimenti manifestati nelle dichiarazioni programmatiche, voglia portare la sua attenzione anche su questo importante argomento.

Pertanto, nell'attesa che venga presentato un disegno di legge rispondente alle mutate condizioni generali, si rende necessaria una ulteriore sospensiva nella applicazione delle vecchie disposizioni di legge, oramai superate.

Con il presente disegno di legge viene richiesta una proroga di due anni dilazionando al 31 dicembre 1965 il termine stabilito per gli adempimenti previsti dal decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È prorogato fino al 31 dicembre 1965 il termine stabilito con la legge 26 gennaio 1963, n. 32, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1964.